



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali

Via Mantova, 16 - 38122 Trento  
Tel. 0461/497745 - Fax 0461/497757  
e.mai.: serv.autvalamb@provincia.tn.it  
PEC: serv.autvalamb@pec.provincia.tn.it

*Trasmissione mezzo pec*

Spettabile ditta  
MOSER MARINO & FIGLI S.R.L.  
VIA GALILEO GALILEI 37/1  
38015 LAVIS TN

e, p.c. Spettabile  
COMUNE DI ROVERETO  
PIAZZA PODESTÀ 11  
38068 ROVERETO TN

Trento, 17 FEB. 2016

Prot. n. S158/2016/ 79581 /17.4-2011-683

OGGETTO: Modifica iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato.  
Ditta: Moser Marino & Figli S.r.l.  
Sede legale: Lavis (TN), via Galileo Galilei, 37/1 - Zona Industriale.  
Sede operativa: Rovereto (TN), via del Lavoro, 2/4 - Zona Industriale.

La vostra Società risulta iscritta dall'11 agosto 2010 al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (nr. iscrizione 311/TN). A seguito della richiesta di modifica presentata in data 25 novembre 2015 (ns. prot. n. 606052), comunichiamo quanto segue.

### ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO

La Società Moser Marino & Figli S.r.l è iscritta al registro delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato con il numero:

**311/TN/2015**

(nr. iscrizione/provincia territorialmente competente/anno di iscrizione o di rinnovo)

**referito all'impianto di Rovereto (TN), via Lavoro, 2/4 - Zona Industriale -  
sito sulla p.ed. 1195 C.C. Lizzana.**

La **validità** della presente iscrizione è di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo: **dal 25 novembre 2015 al 25 novembre 2020.**

L'iscrizione potrà essere rinnovata su richiesta, previa presentazione di apposita domanda almeno 90 giorni prima della scadenza, in conformità alle disposizioni di legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'impresa è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350. Il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

L'iscrizione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 1 della presente comunicazione, alla conformità dell'impianto alle indicazioni della planimetria denominata "Richiesta modifica comunicazione n. 311/TN/2015 – stoccaggio e lavorazione di rifiuti non pericolosi riutilizzabili" di data 23 novembre 2015 a firma dell'ing. Alessandro Bettini allegata alla domanda di modifica pervenuta in data 25 novembre 2015 (ns. prot. n. 606052), alla relazione anch'essa allegata alla stessa domanda, alle prescrizioni di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 25 di data 4 aprile 2011 ed è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Le attività di recupero di materia individuate nella presente iscrizione devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate.

**Classe di attività:** l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 23.300 t/anno, di cui 15.000 t/anno sottoposte all'operazione di recupero R3 (capacità di recupero giorno pari a 50 t), risulta iscritta alla **classe 3 - Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate**<sup>1</sup>.

**Operazioni di recupero** secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

<b>Tipologia 01.01</b>	<b>Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi.</b>		
<b>Provenienza</b>	Attività produttive, raccolta differenziata di rifiuti urbani, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Rifiuti costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.		
<b>Codici CER 2002</b>	[150101] [150105] [150106] [200101]		
<b>Attività di recupero</b>	R13 - R3	Messa in riserva [R13] nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006 per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, nonché altri materiali estranei: max 1% come somma totale;</li> <li>- carta carbone, carte bituminose, assenti;</li> <li>- formaldeide e fenolo: assenti;</li> <li>- PCB + PCT: &lt; 25 ppm.</li> </ul>	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	Materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.		
<b>Quantità massima di rifiuto recuperabile</b>	15.000 t/anno	<b>Capacità del deposito</b>	300 m <sup>3</sup> (circa 120 t) in cumuli interni al capannone; 50 m <sup>3</sup> (circa 20 t) in cumulo su basamento pavimentato coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili.

<sup>1</sup> D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

<b>Tipologia 02.01</b>	<b>Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro.</b>		
<b>Provenienza</b>	raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSUe/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi della normativa vigente.		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		
<b>Codici CER 2002</b>	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva [R13] nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
<b>Quantità massima di rifiuto recuperabile</b>	300 t/anno	<b>Capacità del deposito</b>	n. 1 container coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 30 m <sup>3</sup> (circa 18 t).

<b>Tipologia 03.01</b>	<b>Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].</b>		
<b>Provenienza</b>	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato in conformità alle seguenti specifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PCB, PCT &lt; 25 ppb;</li> <li>- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. &lt; 5% in peso;</li> <li>- oli &lt; 10% in peso;</li> <li>- non radioattivo ai sensi della vigente normativa.</li> </ul>		
<b>Codici CER 2002</b>	[100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva [R13] nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
<b>Quantità massima di rifiuto recuperabile</b>	3.000 t/anno	<b>Capacità del deposito</b>	n. 1 container coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m <sup>3</sup> (circa 30 t).

<b>Tipologia 06.01</b>	<b>Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici.</b>		
<b>Provenienza</b>	Raccolte differenziate, selezione di rifiuti solidi urbani o/e assimilabili; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.		
<b>Codici CER 2002</b>	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva [R13] nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	

<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
<b>Quantità massima di rifiuto recuperabile</b>	3.000 t/anno	<b>Capacità del deposito</b>	n. 2 container coperti mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m <sup>3</sup> (circa 16 t).

<b>Tipologia 09.01</b>	<b>Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.</b>		
<b>Provenienza</b>	Industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.		
<b>Codici CER 2002</b>	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva [R13] nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
<b>Quantità massima di rifiuto recuperabile</b>	2.000 t/anno	<b>Capacità del deposito</b>	n. 1 container coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m <sup>3</sup> (circa 12 t).

Distinti saluti.



Allegati: vedi testo.

Atti sostituiti: prot. n. 393305 di data 30 luglio 2015.

MP/om

Per informazioni  
 geom. Mauro Pisoni  
 tel 0461/497745 - fax 0461/497757  
 e mail: mauro.pisoni@provincia.tn.it

## ALLEGATO 1

### Principali condizioni e adempimenti tecnici

#### 1. Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.  
Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

#### 2. Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

#### 3. Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

#### 4. Campionamenti e analisi<sup>2</sup>

- Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. *I rifiuti non devono essere pericolosi*: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Al fine di poter essere sottoposti alle procedure semplificate, eventuali parametri chimico-fisici esplicitamente individuati alla voce "*Caratteristiche del rifiuto*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.

---

<sup>2</sup> Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

- Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, **laddove previsto**, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

#### **5. Adempimenti amministrativi** (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico* adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)* sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.
- Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.
- La ditta deve provvedere all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52).

#### **6. Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto**

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza);
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.